

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAFP, Oem- UFAFP)

del 3 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 55 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque;

visto l'articolo 25 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica,
ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni (atti amministrativi):

- a. dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e
- b. delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall'UFAFP dell'esecuzione (organi esecutivi terzi)

² Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.

³ Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione

¹ Se l'UFAFP delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest'ultimo che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All'atto della delega di un compito di esecuzione, l'UFAFP può

RS

- 1 **RS 814.01**
- 2 **RS 814.20**
- 3 **RS 814.91**
- 4 **RS 172.041.1**

decidere che esso stesso fattura gli emolumenti, segnatamente se l'organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.

² L'UFAFP e l'organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono calcolati:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi secondo il tempo impiegato.

² Se l'emolumento è calcolato in base al tempo impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.-.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all'inizio dell'anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l'aumento sia almeno del 5 % dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.

Art. 6 Supplemento dell'emolumento

¹ Un supplemento massimo del 100 per cento dell'emolumento ordinario può essere riscosso se l'atto amministrativo:

- a. è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
- b. richiede un stipendio di tempo insolitamente elevato.

² Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell'emolumento ordinario.

³ I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 29 novembre 1995⁵ sul tariffario dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio per prestazioni e decisioni secondo l'ordinanza sulle sostanze;
- b. l'ordinanza del 15 ottobre 2001⁶ relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 agosto 1999⁷ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Sezione 6 (art. 36 – 39)

Abrogata

2. Ordinanza del 28 febbraio 2001⁸ sulla protezione dei vegetali

Art. 48 cpv. 6

⁶ Per il resto si applicano:

- a. l'ordinanza del 18 ottobre 2000⁹ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 1);
- b. l'ordinanza del ... 2005¹⁰ sugli emolumenti dell'UFAFP, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 2).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

... 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RU **1996** 272
⁶ RS **814.911.36**
⁷ RS **814.911**
⁸ RS **916.20**
⁹ RS **910.11**
¹⁰ RS ...; RU ...;

Allegato I
(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

franchi

1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni secondo gli atti normativi seguenti:
 - legge federale del 1° luglio 1966¹¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4)
 - legge federale del 21 dicembre 1948¹² sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3)
 - ordinanza del 14 novembre 1973¹³ sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1)
 - legge federale del 7 ottobre 1983¹⁴ sulla protezione dell'ambiente (art. 41 cpv. 2)
 - ordinanza del 19 ottobre 1988¹⁵ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (art. 12 cpv. 2)
 - legge federale del 24 gennaio 1991¹⁶ sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)
 - legge del 21 marzo 2003¹⁷ sull'ingegneria genetica (art. 21 cpv. 1)
 - ordinanza del 25 agosto 1999¹⁸ sull'emissione deliberata nell'ambiente (art. 24 cpv. 1)
 - ordinanza del 25 agosto 1999¹⁹ sull'impiego confinato (art. 17 cpv. 1 e 3 nonché art. 18 cpv. 1)
 - ordinanza del DFI del 26 giugno 1995²⁰ concernente i generatori aerosol (art. 13 cpv. 1)
 - ordinanza del 23 giugno 1999²¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (art. 9 cpv. 5 e 10 cpv. 3)

- 11 **RS 451**
- 12 **RS 748.0**
- 13 **RS 748.01**
- 14 **RS 814.01**
- 15 **RS 814.011**
- 16 **RS 814.20**
- 17 **RS 814.91**
- 18 **RS 814.911**
- 19 **RS 814.912**
- 20 **RS 817.045.1**
- 21 **RS 916.161**

franchi

- ordinanza del 10 gennaio 2001²² sui concimi (art. 18 cpv. 3)
- ordinanza del 28 febbraio 2001²³ sulla protezione dei vegetali (art. 7 cpv. 2)
- ordinanza del 26 maggio 1999²⁴ sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2)
- ordinanza del 27 giugno 1995²⁵ sulle epizoozie (art. 279 cpv. 1)
- ordinanza del 20 aprile 1988²⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (art. 25 cpv. 3 lett. e nonché 50 cpv. 2 lett. c)
- legge del 4 ottobre 1991²⁷ sulle foreste (art. 49 cpv. 2)
- legge del 21 giugno 1991²⁸ sulla pesca (art. 21 cpv. 4. 4)
 - a. pareri che richiedono poco tempo 200
 - b. pareri che richiedono parecchio tempo 2 000
 - c. pareri che richiedono molto tempo secondo il dispendio, ma al massimo 20 000
- 2. Revoca di decisioni di sussidi federali 500
- 3. Atti amministrativi secondo l'ordinanza 25 agosto 1999²⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente:
 - a. autorizzazione di disseminazioni sperimentali 1 000–20 000
 - b. sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona 600–900
 - c. autorizzazione di immissione sul mercato 2 000–40 000
 - d. decisione relativa ad altre misure 1 000–5 000

22 RS 916.171

23 RS 916.20

24 RS 916.307

25 RS 916.401

26 RS 916.443.11

27 RS 921.0

28 RS 923.0

29 RS 814.911

	franchi
4. Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l'ordinanza del 30 novembre 1992 ³⁰ sulle foreste	200–1 000
5. Autorizzazioni secondo l'ordinanza del 29 febbraio 1988 ³¹ sulla caccia	500
6. Autorizzazione per l'introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l'ordinanza del 24 novembre 1993 ³² relativa alla legge federale sulla pesca	500
7. Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno	200

³⁰ RS 921.01

³¹ RS 922.01

³² RS 923.01

